Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 aprile 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 marzo 1936-XIV, n. 534.
Erezione in ente morale, presso il Ministero degli affari esteri in Roma, della Fondazione « Max Husmann », ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Riconosciuta l'opportunità di istituire e di dare personalità giuridica alla Fondazione ideata dal signor Max Husmann allo scopo di agevolare l'educazione spirituale e fisica dei giovani italiani con i sistemi dell'Istituto Montana di Zugerberg;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Artilo unico. — È eretta in ente morale, presso il Ministero degli affari esteri in Roma, la Fondazione « Max Husmann » e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto.
Tale statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 371, foglio 36. — MANCINI.

Statuto della Fondazione « Max Husmann ».

Art. 1. — È istituita con personalità giuridica e con sede in Roma, presso il R. Ministero degli affari esteri, la Fondazione di « Max Husmann » avente per iscopo di agevolare l'educazione spirituale e fisica dei giovani italiani con i sistemi dell'Istituto Montana di Zugerberg.
Art. 2. — La Fondazione persegue i suoi scopi:
a) con la concessione di borse di studio;
b) con conferenze e pubblicazioni;
c) con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
La Fondazione coadiuverà la Sezione italiana dell'Istituto Montana nella sua opera pedagogica.
Art. 3. — La Fondazione è retta da un Consiglio direttivo composto di un presidente e di 4 membri, l'uno e gli altri nominati per Regio decreto su proposta del Ministro per gli affari esteri. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.

Art. 4. — I mezzi della Fondazione sono:
a) i frutti del suo patrimonio;
b) i contributi di enti pubblici e privati.

Art. 5. — La Fondazione ha un patrimonio iniziale di L. 10.000 e può accettare, nelle debite forme, liberalità e lasciti.

Art. 6.— Un regolamento interno, che sarà approvato con decreto del Ministero degli affari esteri, determinerà le norme necessarie al suo funzionamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 535.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto delle Suore Oblate del SS.mo Redentore, in Roma.

N. 535. R. decreto 24 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura in Roma, via Alessandro Poerio nn. 7 e 9, dell'Istituto delle Suore Oblate del Santissimo Redentore con Casa generalizia in Ciempozuelos (Spagna), e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa anzidetta di immobili del complessivo valore di L. 450.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 536.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Pio Sodalizio SS.mo Rosario », in Altamura (Bari).

N. 536. R. decreto 20 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita denominata « Pio Sodalizio SS.mo Rosario », in Altamura (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 23 gennaio 1936-XIV, n. 537.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario, in Montalto Marche (Ascoli Piceno).

N. 537. R. decreto 23 gennaio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Montalto Marche (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 538.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia urbana di Cremona.

N. 538. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia urbana di Cremona.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1936 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. 539.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena (Forlì).

N. 539. R. decreto 27 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena (Forlì), e viene autorizzato il trasferimento a favore del Convento anzidetto di immobili del complessivo valore di L. 40.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1936 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1935-XIV.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE
PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, recante disposizioni sul trattamento economico del personale mobilitato delle Forze armate dello Stato dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette Colonie:

Decreta:

Norme generali.

Art. 1. — Per coloro che saranno inviati in A. O. dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, il trattamento economico previsto, decorre, salvo le eccezioni contemplate dagli articoli seguenti:

a) per i sottufficiali (esclusi i marescialli) e per i militari di truppa, dal giorno d'imbarco in un porto del Regno, per gli ufficiali e marescialli, dal giorno dello sbarco in un porto delle Colonie;

b) per il personale militare imbarcato sulle Regie navi e sulle navi mercantili in servizio della Regia marina, dal giorno in cui le unità vengono a trovarsi nelle zone marittime di cui all'art. 29 del decreto stesso;

c) per il personale che debba raggiungere le Colonie per via aerea, dal giorno dell'inizio del volo di trasferimento.

Per coloro che già si trovavano in Colonia alla data del 3 ottobre 1935 il trattamento previsto dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, decorre, salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti, dalla data d'inizio delle operazioni.

In caso di trasferimento dall'una all'altra Colonia il trattamento economico sarà quello stabilito per la Colonia di destinazione dal giorno dell'imbarco, o di partenza in volo.

Art. 2. — I militari ricoverati negli stabilimenti sanitari in Colonia per ferite, lesioni o traumi riportati nello svolgimento di operazioni militari, per infermità dipendenti da qualsiasi mezzo di offesa e difesa, per malattie determinate dal clima coloniale, dalle fatiche e dai disagi della campagna, e riconosciute dipendenti da cause di servizio nei modi di legge, continuano a godere, salve le eccezioni di cui al presente decreto, il trattamento economico di cui fruiscono.

I trasferiti in ospedali del Regno conservano il trattamento di cui al comma precedente per il periodo massimo di 60 giorni dalla data d'imbarco.

I militari predetti rimpatriati conservano il trattamento coloniale per la durata di 90 giorni dalla data dello sbarco in Italia, computando in tale periodo quello previsto dal secondo comma del presente articolo e del quale abbiano già beneficiato.

Per i militari di cui sopra ricoverati in qualsiasi luogo di cura cessa il diritto alla razione viveri di cui alle tabelle *A* e *C* annesse al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

Nulla è innovato in rapporto al trattamento economico durante le licenze previste dagli ordinamenti coloniali, tranne per quanto si riferisce:

a) alle licenze motivate da infermità, che formeranno oggetto di separato provvedimento;

b) alle spese di viaggio per le licenze concesse ai marescialli, che vengono regolate con le stesse norme stabilite per gli ufficiali.

Art. 3. — Al personale civile assunto a contratto per i servizi dell'Amministrazione coloniale, che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, si applica il trattamento stabilito dall'articolo stesso per il personale civile di ruolo del corrispondente grado gerarchico.

Agli altri impiegati non di ruolo, assunti coi criteri e nei limiti di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, ove si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 6 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, competono l'indennità di entrata in campagna, il soprassoldo di operazioni, la razione viveri e la indennità perdita bagaglio nei limiti e con le modalità stabilite in conformità del precedente capoverso pel personale a contratto della categoria alla quale sono stati assimilati ai sensi del detto art. 2 del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816.

Al personale civile di ruolo dei gradi 12° e 13° che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, spetta il soprassoldo di operazioni, l'indennità di entrata in campagna, la razione viveri e l'indennità perdita bagaglio secondo le norme stabilite per i marescialli.

Art. 4. — Lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o l'aumento di paga, l'indennità militare e gli altri assegni di carattere generale e personale sono corrisposti secondo le disposizioni vigenti nel Regno, osservate le modalità e le eccezioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

L'assegno per spese di rappresentanza previsto dall'art. 177 del R. decreto-legge 11 novembre 1923-II, n. 2395, cessa, per coloro che lo percepiscono nel Regno, dalla data in cui subentra il diritto all'assegno per spese di rappresentanza di cui alla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

L'indennità di missione di cui agli articoli 2 lettera *b*) e 22 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, spetta soltanto ai personali inviati temporaneamente in Colonia in missione e che non passino a far parte organica di comandi, reparti e servizi dislocati in Colonia.

Art. 5. — Lo stipendio e gli altri assegni pensionabili degli ufficiali e dei marescialli di tutte le Forze armate comunque mobilitati per le esigenze dell'A. O., compresi i richiamati dal congedo anche a domanda, sono sottoposti alla ritenuta del 6% in conto entrate tesoro, salvo conguaglio per gli ufficiali della M.V.S.N., dopo che saranno state stabilite le norme per il relativo trattamento ordinario di quiescenza.

Per gli appartenenti alla Milizia portuaria rimangono ferme le disposizioni stabilite in loro favore dagli speciali ordinamenti che li concernono.

Art. 6. — I maggiori assegni dovuti agli ufficiali regolarmente investiti delle funzioni del grado superiore, ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, non hanno influenza sul trattamento di quiescenza ordinario e quindi la ritenuta del 6% viene applicata sullo stipendio del grado effettivamente rivestito.

Art. 7. — Lo stipendio degli impiegati di ruolo dello Stato, comunque richiamati in servizio per le esigenze dell'A. O., continua ad essere assoggettato alla ritenuta a favore dell'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, ed il periodo di effettivo servizio prestato nella posizione predetta viene valutato per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita.

La ritenuta per l'Opera di previdenza sarà effettuata sullo stipendio militare nel caso che, essendo più favorevole il trattamento militare, l'impiegato percepisca lo stipendio corrispondente al grado che riveste.

È parimenti soggetto alla stessa ritenuta lo stipendio delle seguenti categorie di richiamati dal congedo:

a) ufficiali delle Forze armate provenienti dal S.P.E.;

b) marescialli e gradi corrispondenti delle Forze armate già inscritti all'Opera.

Art. 8. — Lo stipendio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza richiamati dal congedo è soggetto alla ritenuta di iscrizione alla Cassa ufficiali, nella stessa misura dovuta dai pari grado in attività di servizio, solo quando essi siano tuttora iscritti alla Cassa stessa, oppure lo siano stati prima del loro collocamento a riposo.

Art. 9. — Gli assegni dei sottufficiali di carriera del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, che all'atto del collocamento a riposo sono trattenuti in servizio, continuano ad essere soggetti alla ritenuta per contributo d'iscrizione al fondo di previdenza sottufficiali.

Non sono soggetti a tale ritenuta gli assegni dei sottufficiali provenienti dal servizio continuativo, richiamati in servizio dopo essere rimasti per qualunque periodo nella posizione di riposo.

Art. 10. — Ove non sia dalle presenti norme stabilito diversamente, agli assegni previsti dal R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, sono applicabili tutte le disposizioni che regolano i corrispondenti assegni per il tempo di pace, comprese quelle riguardanti la perdita o la riduzione dei medesimi.

In tutti i casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti sono pure sospesi o ridotti nella stessa misura la indennità o il soprassoldo coloniale.

Art. 11. — Per le promozioni in campagna degli ufficiali e sottufficiali lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o l'aumento di paga, l'indennità militare e l'aggiunta di famiglia o l'indennità caroviveri hanno la decorrenza stabilita dalle vigenti disposizioni.

Tutti gli altri assegni fissi od eventuali decorrono dalla data in cui la promozione viene inserita nell'ordine del giorno.

Art. 12. — Per essere regolarmente investito dell'incarico titolare del grado superiore, agli effetti dell'art. 24 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, occorre un decreto Ministeriale fino all'incarico del grado di tenente colonnello compreso, un decreto Reale per quello di colonnello e generale.

Art. 13. — Il trattamento del personale della Regia marina a terra è disciplinato dalle tabelle annesse al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, e dalle disposizioni che regolano il trattamento del personale stesso nella posizione sopra indicata.

Al personale della Regia marina imbarcato a bordo delle Regie navi e sulle navi mercantili in servizio della Regia marina, spetta il trattamento stabilito dalle tabelle stesse (esclusa l'indennità coloniale e la razione viveri) e dagli speciali ordinamenti di detta forza armata.

Art. 14. — Al personale della Regia aeronautica è dovuto il trattamento delle tabelle annesse al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, salvo, per quanto riguarda la razione viveri, il disposto del successivo art. 32.

Al personale della Regia aeronautica appartenente al servizio aereo imbarcato su Regie navi spettano inoltre, nelle sole condizioni in cui è dovuto il trattamento di operazioni stabilito per l'A. O., il soprassoldo d'imbarco e gli assegni vitto previsti dai regolamenti della Regia marina per i pari grado di questa forza armata, escluse, in ogni caso, l'indennità coloniale e la razione viveri.

Art. 15. — Ai cappellani di ruolo spetta il trattamento economico del grado militare del quale sono rivestiti.

Ai cappellani incaricati del servizio nelle varie Forze armate ed ai ministri incaricati degli altri culti presso le Forze stesse spetta il trattamento economico di tenente.

Art. 16. — Il compenso del doppio decimo sul prezzo del trasporto personale marittimo da e per le Colonie, vitto di bordo escluso, spetta soltanto agli ufficiali ed ai marescialli in servizio permanente effettivo e richiamati dal congedo, incaricati di una missione e che percepiscono le relative indennità.

Tale compenso non è dovuto nei viaggi compiuti con aeromezzi di linea.

Art. 17. — Agli effetti del disposto dell'art. 26 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, sono da considerarsi al netto delle riduzioni stabilite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, oltre gli assegni nomali fissi ed eventuali che per le disposizioni in vigore siano già esclusi dalle dette riduzioni, anche la speciale paga giornaliera coloniale ed il soprassoldo di operazioni per i graduati e militari di truppa di tutte le Forze armate, di cui alla tabella *C* annessa al citato Regio decreto-legge.

Parimenti non è soggetto alle riduzioni predette l'importo della razione viveri quando questa sia corrisposta in contanti.

Art. 18. — Al personale di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è consentito, in casi eccezionali da valutarsi dall'Amministrazione interessata, l'uso di oggetti di vestiario di proprietà privata (in sostituzione di quelli regolamentari) che abbiano i voluti requisiti. In tali casi farà luogo al rimborso del valore degli oggetti stessi secondo le norme e le tariffe vigenti.

Art. 19. — Per tutta la durata delle operazioni è sospesa l'applicazione dell'art. 87 dell'ordinamento militare per il Regio corpo T. C. dell'Eritrea e dell'art. 44 dell'ordinamento militare per il Regio corpo T. C. della Somalia nei riguardi dell'attribuzione ad apposito fondo delle ritenute sugli assegni dei sottufficiali (marescialli esclusi) e dei militari di truppa nazionali puniti.

L'importo delle ritenute ai puniti è versato in Tesoreria a favore del bilancio coloniale.

Rimangono in vigore le disposizioni che regolano le ritenute sugli assegni dei militari puniti della Regia aeronautica.

Nulla è innovato a quanto stabiliscono gli ordinamenti coloniali nei riguardi dell'impiego delle ritenute effettuate sulle paghe dei militari indigeni puniti.

Art. 20. — Dalla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, sono sospese tutte le disposizioni in contrasto col decreto stesso emanate in materia di trattamento economico dai Governi coloniali o dai Comandi superiori in A. O. Quelle emanate anteriormente al 3 ottobre 1935 non in contrasto col decreto stesso e delle quali alla data del presente decreto sia stata fatta la comunicazione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 44 della legge 6 luglio 1933-XI, n. 999, avranno efficacia fino al termine delle operazioni. Da tale data è esclusivamente riservata al Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze e con i Ministri interessati, la facoltà di concedere, con decreti interministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, qualsiasi nuova indennità speciale di carattere comune per le forze in A. O., come pure di variare il trattamento economico stabilito dalle norme vigenti per tutti i personali che si trovano in A. O. per servizi vari attinenti alle operazioni.

Le variazioni alle indennità e soprassoldi peculiari a ciascuna forza armata rientrano nella competenza dei Ministri interessati, previa intesa con il Ministro per le finanze e con quello per la guerra.

Art. 21. — In casi di necessità ed urgenza i Ministri interessati, previo assenso di quello per le finanze, potranno autorizzare i Governi coloniali ed amanare decreti per l'applicazione provvisoria di provvedimenti in materia di trattamento economico, limitatamente al personale militare indigeno, salvo ratifica nelle forme di cui al precedente articolo.

Rimane però fermo che i Governi coloniali non potranno concedere nuovi soprassoldi od indennità, nè variare comunque il trattamento economico esistente, senza il preventivo assenso del Governo centrale, da esplicarsi in conformità dell'articolo precedente.

Indennità di entrata in campagna.

Art. 22. — L'indennità di entrata in campagna di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, non può essere corrisposta più di una volta, qualunque sia la durata delle operazioni o anche se il militare venga successivamente trasferito da una ad altra Colonia, ovvero dalla Colonia nel Regno od in un Possedimento italiano od in territori di occupazione.

Non compete nuova corresponsione parziale o totale dell'indennità di entrata in campagna al militare che, dopo averla percepita per intero ed aver cessato di far parte delle truppe o delle unità operanti od aver lasciato le zone di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, vi sia nuovamente destinato, qualunque sia il periodo di tempo trascorso e il grado con il quale vi ritorna.

Le promozioni ed incarichi del grado superiore non dànno luogo ad integrazioni od aumenti di sorta.

Art. 23. — Per la corresponsione delle quote dell'indennità di entrata in campagna di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2001, resta stabilito che per coloro, i quali dopo il 1° febbraio 1935 hanno già riscosso l'indennità di equipaggiamento o la indennità vestiario, l'indennità di entrata in campagna è ridotta del corrispondente importo; la parte residua sarà pagata in due rate uguali, di cui una subito, l'altra dopo quattro mesi anche non continuativi di appartenenza a reparti operanti, unità o zone di cui all'articolo 29 del succitato Regio decreto-legge.

A coloro che siano già stati destinati in A. O., ma non abbiano ancora riscosso l'indennità di equipaggiamento o l'indennità vestiario ed a coloro che vi siano destinati in seguito, l'indennità di entrata in campagna sarà corrisposta in due rate, di cui una non inferiore all'indennità di equipaggiamento o vestiario, o pari alla metà, se superiore, prima dell'imbarco e l'altra dopo quattro mesi, anche non continuativi, di appartenenza a reparti operanti, ad unità o zone di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

Art. 24. — Il pagamento della prima rata dell'indennità di entrata in campagna di cui all'articolo precedente deve essere effettuato solo quando, in seguito agli accertamenti sanitari, ove prescritti o richiesti, il militare risulti incondizionatamente idoneo al servizio di guerra.

Art. 25. — Il militare, che dopo aver percepito la prima rata dell'indennità di entrata in campagna, non debba più partire per ragioni dipendenti dall'Amministrazione, non è tenuto a restituirla salvo nei casi e nella misura che saranno determinati dai Ministeri interessati sulla base delle spese effettivamente sostenute.

È restituita per intero dal militare che non parta per ragioni indipendenti dall'Amministrazione. Le malattie riconosciute non dipendenti da cause di servizio si considerano come ragioni indipendenti dall'Amministrazione.

Il militare, che ha raggiunto la Colonia, restituisce metà della somma riscossa sia per indennità di entrata in campagna sia per indennità di equipaggiamento o vestiario, se rimpatriato per ragioni penali o per motivi disciplinari, o se cessi di far parte delle truppe operanti in seguito ad infermità non dipendenti da cause di servizio, prima che, nell'uno o nell'altro caso, abbia compiuto un anno di servizio presso le truppe stesse.

Art. 26. — L'indennità di entrata in campagna non è dovuta al militare destinato presso le truppe di operazioni per una missione che si prevede di durata non superiore a 60 giorni, non compresi i giorni di viaggio.

Se la missione è prevista di durata superiore ai 60 giorni, ma inferiore a 4 mesi, è dovuta la prima rata, calcolata ai sensi del precedente art. 23. Nel caso che la missione venga di fatto a durare più di 4 mesi, sarà corrisposta, al compimento del 4° mese, la seconda rata dell'indennità suddetta.

Soprassoldo di operazioni.

Art. 27. — Il soprassoldo di operazioni decorre:

a) per i militari dei reparti o delle unità che già si trovavano in A. O. alla data del 3 ottobre 1935, dal giorno d'inizio delle operazioni;

b) per i reparti od unità che debbono raggiungere la Colonia o le zone di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n 2201, dal giorno di arrivo a destinazione;

c) per coloro che debbono raggiungere isolatamente la Colonia o le unità o le zone anzidette, dal giorno dello sbarco in Colonia o dell'arrivo presso le unità o le zone cui sono destinati;

d) per i militari che si trasferiscono per via aerea in A. O. con apparecchi militari, dal giorno di inizio del volo di trasferimento.

Art. 28. — I militari che lasciano definitivamente la Colonia, o le zone marittime od aeree di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, percepiscono il soprassoldo fino a tutto il giorno di imbarco per rimpatrio definitivo ovvero fino al giorno dell'uscita dalle suddette zone marittime od aeree, salvo le eccezioni previste dal precedente art. 2.

La stessa norma vale per i militari che lasciano la Colonia o le zone marittime od aeree in parola per una missione temporanea, per licenza ordinaria o per altri motivi diversi da quelli indicati nello stesso art. 2.

Art. 29. — Durante il tempo in cui i militari si trovano presso i reparti, le unità o nelle zone di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, il soprassoldo continua in qualunque posizione, esclusa quella di detenzione in attesa di giudizio, per la quale potrà in seguito essere corrisposto nel caso di assoluzione per non avere commesso il fatto o per non avervi partecipato, o perchè il fatto non sussiste.

Art. 30. — Il soprassoldo di operazioni continua anche durante il ricovero negli stabilimenti sanitari della Colonia e nelle navi ospedale dislocate per servizio ospedaliero nelle acque coloniali.

Art. 31. — Al personale borghese delle mense imbarcato sulle Regie navi spetta il soprassoldo di operazioni nella misura e con le norme stabilite per i secondi capi della Regia marina.

Razione viveri.

Art. 32. — La razione viveri spetta, in ogni caso, in ragione di una per ciascun convivente.

Ai personali il cui trattamento di pace comporta già la concessione di una razione viveri non può spettarne altra nè in natura nè in contanti, salvi i miglioramenti vitto comunque previsti.

La composizione della razione viveri è stabilita e variata dagli stessi organi centrali che vi provvedono in tempo di pace, salve le speciali facoltà previste dagli ordinamenti coloniali.

Art. 33. — Il diritto alla razione viveri è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come il soprassoldo di operazioni, tenuto però presente quanto è disposto dal penultimo comma del precedente articolo 2. Spetta altresì ai sottufficiali (marescialli esclusi) ed ai militari di truppa detenuti in attesa di giudizio.

Art. 34. — La razione viveri deve essere prelevata in natura e fa parte del complesso degli assegni dovuti al personale.

È data però facoltà di corrisponderla in contanti:

a) agli ufficiali addetti ai Comandi superiori A. O., all'Intendenza ed ai Comandi di grandi unità;

b) agli ufficiali e sottufficiali per i giorni in cui si trovano isolati in marcia per qualsiasi servizio;

c) ai militari che per ragioni di servizio, constatate dal comandante del corpo, si trovano nella impossibilità di ricevere la razione in natura.

La razione viveri potrà essere corrisposta in contanti agli ufficiali ed ai sottufficiali aventi famiglia seco loro convivente in Colonia ed a carico, ove ne facciano domanda.

Art. 35. — Quando la razione viveri è corrisposta in contanti, la relativa misura sarà quella stabilita dal Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per le finanze, e con i Ministri delle Forze armate interessati, su proposta dei Governi coloniali sentiti i Comandi superiori, in relazione al costo effettivo dei generi di cui la razione è costituita.

Restano salve le speciali disposizioni che regolano il servizio del vitto per il personale imbarcato della Regia marina e per le mense della Regia aeronautica.

Art. 36. — Hanno diritto a prelevare a pagamento generi o razioni viveri in natura tutti gli ufficiali che siano provvisti della indennità per spese di rappresentanza.

È data facoltà di prelevare a pagamento la razione viveri agli ufficiali ed ai marescialli detenuti nelle carceri in attesa di giudizio.

Alle mense costituite è data pure facoltà di prelevare a pagamento generi o razioni viveri in natura per uso esclusivo, però, dei partecipanti.

Art. 37. — I sottufficiali, caporali e soldati di tutte le Forze armate a terra debbono convivere al vitto in comune.

È ammessa, però, la costituzione di apposite mense per i personali seguenti:

a) sottufficiali di tutte le Forze armate;

b) militari di truppa dell'arma dei CC. RR., della Regia guardia di finanza e delle Milizie speciali, in servizio d'istituto;

c) militari specialisti della Regia aeronautica.

Alle suddette mense saranno attribuite le razioni viveri spettanti ai singoli conviventi.

Razioni foraggio e indennità quadrupedi.

Art. 38. — Le razioni foraggio sono corrisposte esclusivamente in natura e in ragione di una per ogni quadrupede di servizio posseduto dall'ufficiale in base alle disposizioni emanate dai Comandi su-

periori in A. O., entro i limiti massimi stabiliti dagli ordinamenti coloniali.

Art. 39. — Per i gradi e le cariche non contemplati dagli ordinamenti coloniali le razioni foraggio spetteranno nella misura stabilita nel Regno dal decreto Ministeriale 20 aprile 1934-XIII, salva la facoltà di sostituire i cavalli con muletti.

Art. 40. — Agli ufficiali in servizio nei reparti dell'A. O. non possono essere concesse le razioni foraggio straordinarie di cui al citato decreto Ministeriale 20 aprile 1934. A coloro ai quali fossero state concesse, il relativo diritto cessa dalla data di pubblicazione in Colonia del presente decreto.

Art. 41. — L'ufficiale che perde il diritto a razione foraggio ordinaria o straordinaria dovrà disfarsi del relativo quadrupede di proprietà entro trenta giorni. Soltanto per tale periodo di tempo il mantenimento del quadrupede è a carico dell'Amministrazione.

Art. 42. — L'ufficiale che comunque abbia condotto in Colonia cavalli di servizio potrà conservare i cavalli stessi, sempre che in Colonia abbia diritto alle relative razioni foraggio. In tal caso però non gli potranno essere concessi muletti di servizio, oltre il numero di quadrupedi spettantigli in base alle razioni foraggio cui ha diritto.

Art. 43. — L'indennità quadrupedi, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, è dovuta nella misura fissata dagli ordinamenti coloniali in relazione alle razioni foraggio a cui l'ufficiale ha diritto per i quadrupedi di proprietà riconosciuti di servizio e per quelli dell'Amministrazione concessigli in uso.

Art. 44. — Qualora l'indennità spetti in relazione a quadrupedi di proprietà dell'Amministrazione concessi di servizio, l'indennità non deve essere più corrisposta dal giorno in cui cessa l'uso del quadrupede o del diritto ad esso.

Eguale norma si segue nel caso di vendita o cessione di quadrupedi di proprietà.

Art. 45. — Se l'indennità è dovuta in relazione a quadrupedi di proprietà dell'ufficiale l'indennità cessa dopo sessanta giorni da quello della perdita del diritto a razione foraggio.

Art. 46. — Nei casi di perdita del quadrupede per morte, per riforma o per abbattimento, continua ad essere corrisposta la metà dell'indennità per i 30 giorni successivi a quello della perdita.

Art. 47. — I quadrupedi degli ufficiali caduti prigionieri, passano in proprietà dell'Amministrazione, salvo ogni rapporto di dare o di avere nei confronti dell'ufficiale al suo ritorno dalla prigionia, o nei confronti degli aventi diritto se l'ufficiale sia deceduto.

Indennità per spese di rappresentanza.

Art. 48 — L'indennità per spese di rappresentanza, stabilita dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è data in ragione del grado o della carica effettivamente conferita, fermo restando, per coloro che sono investiti dell'incarico del grado superiore, il disposto dell'art. 24 del citato Regio decreto-legge.

Art. 49. — L'indennità per spese di rappresentanza decorre:

a) se spettante per il grado, dal giorno dello sbarco in Colonia o dell'arrivo nelle zone marittime od aeree di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ovvero dal 3 ottobre 1935 per coloro che a tale data già si trovavano in Colonia o nelle zone predette;

b) se spettante per la carica, dal 3 ottobre 1935, ovvero dalla data in cui l'ufficiale ne è investito successivamente al 3 ottobre 1935.

Art. 50. — L'indennità per spese di rappresentanza cessa:

a) se percepita per il grado, dal giorno dello sbarco in un porto del Regno o della uscita dalle zone marittime od aeree di cui all'articolo 29 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ovvero, se trattisi di ufficiali di qualunque Forza armata che rientrano in volo con apparecchi militari, dal giorno di arrivo ad un aeroporto del Regno;

b) se percepita per la carica, dal giorno in cui l'ufficiale cessa dalla carica stessa.

Art. 51. — La surrogazione temporanea nelle funzioni del grado superiore o nelle cariche previste dalla tabella *B* citata non dà titolo alla indennità per spese di rappresentanza.

Art. 52. — La corresponsione della indennità continua anche durante le assenze per malattie salvo il disposto del precedente articolo 50.

Art. 53. — Non è consentito il cumulo della indennità per spese di rappresentanza attribuita alla carica esercitata con quella dovuta in ragione del grado divestito. Delle due l'ufficiale ha diritto a percepire quella superiore.

Indennità per perdita di quadrupedi, bardature e bagaglio.

Art. 54. — L'indennità per perdita di quadrupedi, entro i limiti fissati dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta soltanto per i quadrupedi di proprietà, riconosciuti di servizio, perduti, riformati od abbattuti per cause dichiarate provenienti da eventi di servizio dalle autorità e con le modalità di cui all'art. 19 del detto R. decreto-legge.

Art. 55. — Il diritto all'indennità per la perdita del quadrupede deve essere fatto valere non oltre due mesi dalla data della perdita, della riforma o dell'abbattimento. È fatta eccezione nei casi in cui il diritto non possa essere fatto valere nel termine suddetto per comprovate cause di forza maggiore o per la morte dell'ufficiale o per essere l'ufficiale ricoverato in ospedale.

Art. 56. — A corredo della domanda d'indennità per perdita di quadrupedi debbono prodursi tutti i documenti necessari e sufficienti a comprovarne il diritto.

Sia l'autorità delegata al riconoscimento del diritto all'indennità stessa ed alla determinazione della relativa misura, sia il comitato di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, hanno facoltà di stabilire e richiedere; in via generale o nei singoli casi, i documenti che ritengano indispensabili per pronunciarsi in merito.

Nel fissare la misura della indennità, l'autorità delegata s'ispirerà ai criteri informativi delle norme vigenti in materia nel Regno.

Art. 57. — Per l'ufficiale che comunque si trova in debito verso il conto rimonta l'indennità per la perdita di quadrupedi è versata al conto stesso fino a concorrenza del debito. Uguale norma si applica in caso di surrogazione immediata del quadrupede perduto, riformato od abbattuto, con altro quadrupede di agevolezza.

Qualora il debito dell'ufficiale od il prezzo del quadrupede prelevato sia inferiore all'importo dell'indennità spettante, la differenza sarà subito pagata all'interessato.

Art. 58. — L'indennità per la perdita di bardature, entro i limiti massimi fissati dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta soltanto all'ufficiale che abbia diritto a razioni foraggio.

Essa spetta all'ufficiale che perda bardature di proprietà per cause dipendenti dal servizio, riconosciute tali dalle autorità e con le modalità di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201.

Art. 59. — L'indennità per la perdita di bardature, nella misura stabilita dalle autorità delegate di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta altresì quando, in luogo della perdita, si sia verificato il deterioramento totale o parziale degli oggetti costituenti la bardatura per cause dipendenti dal servizio.

Art. 60. — L'indennità per la perdita del bagaglio di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, ed entro i limiti massimi stabiliti dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge stesso, è dovuta agli ufficiali e marescialli che abbiano subito la perdita o il deterioramento parziale o totale del bagaglio, per cause dipendenti dal servizio, riconosciute tali dalle autorità e con le modalità di cui all'art. 19 del ripetuto R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201;

Art. 61. — Il parere del comitato di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è obbligatorio. È data però facoltà ai comandi superiori di decidere in senso diverso con deliberazione motivata da comunicare al Ministero interessato.

Art. 62. — Per l'istruttoria e la presentazione delle domande per ottenere l'indennità per la perdita di bardature e del bagaglio valgono le norme di cui ai precedenti articoli 55 e 56.

Rimborso spese di magazzinaggio ai sergenti maggiori e sergenti di carriera ed ai militari di truppa raffermati.

Art. 63. — Restano ferme per i sergenti maggiori ed i sergenti di carriera e gradi corrispondenti, nonchè per i militari di truppa raffermati, di tutte le Forze armate mobilitati in A. O., aventi famiglia acquisita a carico, le disposizioni contenute nel R. decreto 18 aprile 1934-XII, n. 855.

Il rimborso delle spese di magazzinaggio è effettuato dietro presentazione della polizza di deposito.

Aggiunte di famiglia ed indennità di alloggio.

Art. 64. — Salvo la riduzione prevista dall'art. 3, lettera *c*), del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, l'aggiunta di famiglia è dovuta nell'aliquota relativa alla residenza effettiva della famiglia.

Art. 65. — L'indennità di alloggio, quando compete a termine dell'art. 3 lettera *g*) del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, è dovuta nella misura stabilita per l'ultima sede di servizio, nel caso che la famiglia conservi la residenza in tale sede, ovvero nella diversa misura spettante per il Comune ove la famiglia trasferisca la residenza effettiva.

Eguali norme si applicano ai sottufficiali ed ai graduati di truppa dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza e delle Milizie speciali che hanno nel Regno diritto alla indennità di alloggio.

Ricovero negli stabilimenti sanitari.

Art. 66. — La retta giornaliera da pagarsi per il ricovero negli stabilimenti sanitari coloniali, nei casi in cui sia dovuta, è fissata nella misura vigente nel Regno. Ogni eventuale variazione deve essere approvata dal Ministero delle colonie su proposta del Governatore e di concerto con i Ministri per le finanze e delle Forze armate.

Prigionieri e dispersi.

a) Nazionali.

Art. 67. — Ai militari fatti prigionieri, fermo restando il disposto del precedente articolo 10, spettano, durante il periodo della prigionia, tutti gli assegni di cui erano provvisti in Colonia, ad eccezione dell'indennità per spese di rappresentanza, del soprassoldo di operazioni, della razione viveri, dell'indennità quadrupedi o delle indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali.

La liquidazione delle suddette competenze sarà fatta all'atto del ritorno dalla prigionia o, a favore degli eredi, non appena sia stata accertata la morte del prigioniero.

Dall'importo complessivo delle competenze stesse sarà detratto l'importo delle anticipazioni corrisposte alle famiglie ai sensi dei seguenti articoli 68, 69 e 70, oltre le somme eventualmente percepite dai militari durante la prigionia e quelle derivanti da eventuali debiti verso lo Stato.

Art. 68. — Alle famiglie degli ufficiali e dei marescialli, anche richiamati dal congedo, prigionieri di guerra o dispersi, sarà corrisposta dall'amministrazione militare, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno dalla prigionia, o fino all'accertamento della morte od alla dichiarazione di irreperibilità, una somma corrispondente alla metà o ad un terzo, a seconda che trattisi di famiglia acquisita o di famiglia orginaria a carico, dei seguenti assegni spettanti all'interessato a norma del precedente art. 67, cessando, contemporaneamente, di avere effetto le delegazioni di pagamento eventualmente fatte dai detti ufficiali e marescialli a favore delle rispettive famiglie:

stipendio;
indennità militare e relativo supplemento;
indennità coloniale;
aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Nei casi di perdita degli assegni rimane salva la concessione a favore delle famiglie di un assegno alimentare nella misura stabilita dalle vigenti norme.

Verificandosi il concorso di famiglia acquisita od originaria a carico le anticipazioni previste dal comma precedente saranno corrisposte in misura pari alla metà degli assegni anzidetti.

Art. 69. — Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle famiglie dei sottufficiali (esclusi i marescialli) e dei militari di truppa di tutte le Forze armate, vincolati a ferme speciali od in servizio continuativo, limitatamente ai seguenti assegni:

paga giornaliera normale o speciale paga coloniale;
indennità militare e relativo supplemento;
aggiunta di famiglia e relative quote complementari o indennità caro-viveri o indennità speciale di cui all'art. 91 del testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e relative quote complementari;
soprassoldo coloniale quando dovuto.

Art. 70. — Qualora i prigionieri o dispersi abbiano beneficiato del trattamento stabilito dal R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, alle loro famiglie sarà corrisposto dall'Amministrazione civile interessata e con le norme di cui al precedente art. 68, metà dello stipendio e metà dell'aggiunta di famiglia di cui essi erano provvisti per effetto del citato R. decreto-legge. Dall'Amministrazione militare sarà corrisposta alle famiglie stesse la metà della differenza per maggior stipendio o paga e la metà delle altre indennità indicate rispettivamente nei precedenti articoli 68 e 69.

Art. 71. — Le persone di famiglia che potranno beneficiare del trattamento di cui ai precedenti articoli 68, 69 e 70 sono: la moglie (purchè non separata legalmente) e, semprechè a totale carico del militare prigioniero o disperso, i figli, le figlie nubili o vedove, gli avi, i genitori, i fratelli minori e le sorelle nubili o vedove.

Alla moglie, separata legalmente con diritti agli alimenti, sarà concesso un assegno, sempre sotto forma di anticipazione, pari alla somma liquidata a titolo di alimenti dalla relativa sentenza di separazione.

b) Indigeni.

Art. 72. — Ai militari indigeni dei reparti regolari ed irregolari caduti in prigionia spetta, dal giorno successivo a quello della prigionia fino al ritorno in Colonia, la paga del grado con gli aumenti periodici cui avrebbero diritto se prestassero servizio nelle rispettive Colonie; a quelli delle truppe coloniali dell'Eritrea è dovuta anche l'indennità giornaliera viveri stabilita dal n. 6 della tabella *B*) annessa all'ordinamento militare per il Regio corpo di detta Colonia, modificata col R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 814.

Sono esclusi da tale trattamento i militari indigeni:

a) che siano sottoposti a procedimento penale per diserzione o passaggio al nemico, salvo a riacquistare il diritto se prosciolti od assolti per non aver commesso il fatto, per non avervi partecipato o perchè il fatto non sussiste.

b) che avendo ancora obbligo di prestare servizio nelle truppe coloniali, per vincolo di ferma o di rafferma in corso, dopo la liberazione, si astengano volontariamente dal fare ritorno in Colonia.

Art. 73. — Ai parenti più prossimi (tenuto conto delle consuetudini locali, delle religioni e delle razze) dei militari indigeni prigionieri o dispersi potrà essere corrisposta mensilmente, su proposta del Governo della Colonia che provvide all'arruolamento, a titolo di anticipazione, una somma non superiore alla metà degli assegni dovuti ai militari prigionieri a norma del precedente articolo, semprechè non si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'articolo stesso.

Tale anticipazione è autorizzata e fatta corrispondere, a carico del proprio bilancio, del Governo della Colonia nella quale avvenne il fatto d'arme e cessa con il ritorno del prigioniero o disperso o con l'accertamento della sua morte o della sua irreperibilità.

Art. 74. — La liquidazione delle competenze di cui all'art. 72 sarà fatta al ritorno del prigioniero o, in favore degli eredi, quando sia accertata la sua morte o la sua irreperibilità.

Dall'importo di tali competenze dovrà essere detratto quello delle anticipazioni concesse alle famiglie in conformità dell'articolo precedente, oltre le somme eventualmente percepite dal militare durante la prigionia e quelle derivanti da eventuali debiti verso lo Stato.

Art. 75. — Alle famiglie dei militari indigeni dichiarati dispersi di cui sia successivamente accertata la morte o l'irreperibilità, saranno ritenute sull'ammontare del sussidio ad esse spettante a norma dell'art. 75 dell'ordinamento militare pel R.C.T.C. dell'Eritrea e 94 dell'ordinamento militare pel R.C.T.C. della Somalia, le anticipazioni ricevute in base al precedente art. 73 per il periodo successivo alla data della morte del militare o della sua irreperibilità, non oltre però la metà del sussidio stesso, salvo, in ogni caso, il ricupero di eventuali debiti verso lo Stato.

Competenza a decidere in merito a questioni, quesiti e reclami.

Art. 76. — Le questioni di massima che possono comunque sorgere nell'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, e del presente decreto relativamente alla materia comune ai personali di tutte le Forze armate rientrano nella competenza del Ministero per la guerra, sentiti quello per le finanze e le altre Amministrazioni eventualmente interessate.

I reclami individuali e le questioni che investono il trattamento peculiare a ciascuna Forza armata sono invece risolti dai Ministri competenti, sentiti, ove occorra, il Ministro per le finanze e le altre Amministrazioni interessate.

Resta peraltro ferma l'esclusiva competenza del Ministro per le finanze a decidere sulle questioni in materia di aggiunta di famiglia e l'indennità caro-viveri.

Disposizioni transitorie.

Art. 77. — Agli ufficiali e marescialli in servizio permanente con famiglia del Regio esercito e della Regia aeronautica, trasferiti d'autorità nelle truppe coloniali od al Comando aeronautica A. O. anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, che abbiano depositato nell'ultima sede di servizio nel Regno il proprio mobilio, nei limiti stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 18 aprile 1934-XII, n. 855, perchè autorizzati a condurre la famiglia in Colonia od in attesa di poter ottenere tale autorizzazione, è conservato il rimborso delle spese di magazzinaggio di detto mobilio fino al rimpatrio dalla Colonia od alla cessazione del deposito se anteriore al rimpatrio stesso.

Art. 78. — Ai sensi dell'art. 3 lettera *g*) del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, l'indennità di alloggio è conservata agli ufficiali dei CC. RR., o di altre Forze armate, aventi la famiglia in Colonia, che alla data del 3 ottobre 1935 si trovavano nelle condizioni di averne diritto. Le misura di tale indennità è fissata caso per caso su proposta del Governatore e di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alla categoria cui può essere iscritta la località in cui risiede la famiglia in Colonia, avuto riguardo alle norme generali che regolano nel Regno la graduazione dell'indennità stessa.

È conservata pure l'indennità di alloggio nella misura minima prevista dall'art. 97 del testo unico sugli assegni approvato con R. decreto-legge 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei CC. RR. e delle altre Forze armate aventi la famiglia in Colonia, che alla data del 3 ottobre 1935 si trovavano nelle condizioni di averne diritto.

Art. 79. — Sono soggette a revisione, ai fini dell'adeguamento del trattamento economico alle norme del R. decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, e del presente decreto, le assunzioni di personale straordinario effettuate in applicazione della lettera *B*) dell'ar-

ticolo unico del decreto dell'Alto Commissario per le Colonie dell'Africa Orientale 11 settembre 1935-XIII, n. 11713.

Art. 80. — Il presente decreto, che ha vigore dal 3 ottobre 1935, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Ministro per le colonie per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(875)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un immobile sito in Valbrevenna.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Genova il 10 marzo 1932-X a rogito del sig. Giovanni Battista Sciello, notaio colà residente, atto col quale il sig. Emilio Fontana fu Bartolomeo, residente in Valbrevenna, ha donato all'Opera nazionale Balilla una casa a due piani con annesso terreno, sita nel comune di Valbrevenna, località Balo, confinante da tre lati con proprietà di Davide Banchero e dall'altro lato con proprietà di Giovanni Navone, e costruita dal predetto sig. Fontana sul terreno detto Costigliolo dell'Aietta, inscritto nel catasto del comune di Valbrevenna alla colonna trecentosette del volume quarto;
Veduta la deliberazione n. 19, in data 21 febbraio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra disposta a suo favore dal sig. Emilio Fontana fu Bartolomeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(946)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7796	16–1–1933	1474	Pola	Sepich Giuseppe fu Francesco.	11-3-1875 - Piemonte di Grisignana	Seppini	Grisanaz Gisella fu Antonio, moglie; Giuseppe, Ines, Nerina, Fides ed Oreste, figli; Francesco, fratello.
7797	17–1–1933	1698	Id.	Crivicich Giuseppe fu Giovanni	8-7-1857 - Draguccio	Crivelli	Giovanni, figlio; Matcovich Maria fu Giuseppe, nuora; Giovanni e Mario di Giovanni, nipoti.
7798	Id.	1787	Id.	Crivicich Luigi fu Silvestro . .	16-7-1885 - Draguccio	Crivelli	Flego Maria fu Antonio, moglie; Carlo, Maria e Giovanni-Giordano, figli.
7799	Id.	1681	Id.	Comar Giuseppe fu Giovanni .	10-3-1875 - Draguccio	Comari	Madal Antonia fu Paolo, moglie; Antonia, Mario, Maria, Giovanni ed Anna, figli.
7800	Id.	1682	Id.	Luigia ved. Scher di Giacomo Cuschio.	15-3-1887 - Castagna di Grisignana	Sereni	Angelica, Concetta ed Ugo, figli.
7801	Id.	810	Id.	Giugovaz Rodolfo di Antonio .	2-4-1902 - Cuberton di Grisignana	Giovini	Stocovaz Maria di Matteo, moglie.
7802	28–1–1933	1693	Id.	Cossancich Carlo fu Elia . . .	11-9-1884 - Trieste	Cocciani	
7803	Id.	927	Id.	Michlstadter Giuseppe di Isacco	31-1-1876 - Trieste	Micheletti	Mayer Irma fu Giuseppe, moglie; Geppino, Pia, Alberto, Quinto e Renzo, figli.
7804	30–1–1933	1671	Id.	Matteicich Giuseppe fu Antonio	24-5-1883 - Chersicla (Pisino)	Mattei	Blascovich Giovanna di Matteo, moglie; Giuseppe, Giovanni, Vincenzo, Teodoro, Gioacchino, Agostino, Antonio, Maria, Anna ed Amalia, figli.
7805	Id.	1661	Id.	Millovaz Eugenio fu Giuseppe.	4-8-1894 - Cittanova	Millo	Cociancich Gisella fu Pelagio, moglie; Maria, Mario, Giuseppe, Fulvio ed Amelia, figli.
7806	Id.	1660	Id.	Micolaucich Francesca di Giovanni	4-12-1900 - Rozzo	Nicolacci	Giovanni di Francesca, figlio.
7807	Id.	1267	Id.	Paulovich Giovanni fu Matteo .	12-1-1867 - Grimalda di Pisino	Paoli	Antonio, Raimondo, Francesco, Giuseppe ed Adolfo, figli.
7808	Id.	1386	Id.	Pechiar Renato fu Gregorio . .	10-8-1887 - Capodistria	Pecchiari	Boros Isabella di Ignazio, moglie; Laura, Chiara e Maria-Viola, sorelle.
7809	Id.	1632	Id.	Sillich Matteo fu Benedetto . .	11-8-1872 - Montona	Silli	Ivossevich Margherita fu Pietro, moglie.
7810	Id.	1513	Id.	Sepich Antonio fu Pietro . . .	30-11-1889 - Piemonte di Grisignana	Seppi	Antonaz Maria fu Andrea, moglie; Giovanni e Marcello, figli.
7811	Id.	1518	Id.	Sepich Giuseppe fu Pietro . .	17-9-1887 - Piedimonte di Grisignana	Seppi	Zubin Maria di Matteo, moglie.
7812	Id.	1525	Id.	Smillovich Giacomo fu Giacomo	22-5-1890 - Grisignana	Millo	Radovaz Maria fu Antonio, moglie.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7813	30-1-1933	1514	Pola	Sepich Matteo fu Pietro . . .	2-2-1882 - Piedimonte di Grisignana	Seppi	Chinich Maria fu Matteo, moglie; Giorgio, Giustina, Maria, Carla, Gioacchino, Antonio, Vittorio e Narciso, figli; Pietro e Giovanni, fratelli.
7814	Id.	1526	Id.	Smillovich Modesto fu Pietro .	25-1-1887 - Grisignana	Millo	
7815	Id.	1589	Id.	Sykora Francesco fu Giovanni.	26-11-1877 - Vienna	Sicora	Rakusch Rosa fu Francesco, moglie; Arturo, Marta ed Erberto, figli.
7816	Id.	828	Id.	Ghersinich Giovanni fu Martino	7-10-1884 - Draguccio	Ghersini	Busdon Maria fu Giuseppe, moglie; Amalia, Giuseppe, Vittoria, Giovanni, Carlo, Mario e Pietro, figli.
7817	Id.	829	Id.	Ghersinich Giuseppe fu Mattia.	11-3-1873 - Draguccio	Ghersini	Corelich Francesca fu Pietro, moglie; Giuseppe, Angelina, Giuseppina, Stefania e Giovanni, figli.
7818	Id.	831	Id.	Greblo Giuseppina di Giovanni	27-12-1913 - Nugla di Rozzo	Grebello	Maria, figlia.
7819	Id.	1695	Id.	Corellich Giuseppe fu Francesco	28-8-1894 - Draguccio	Corelli	Corellich Francescaf u Giuseppe, moglie; Maria, figlia.
7820	Id.	1696	Id.	Corellich Silvestro fu Giovanni	22-12-1864 - Draguccio	Corelli	Blasevich Antonia di Giovanni, Moglie; Giuseppe e Natalina, figli.
7821	Id.	1694	Id.	Corellich Antonio di Giuseppe.	31-12-1889 - Draguccio	Corelli	Grossich Maria fu Pietro, moglie;Angela e Carlo Antonio, figli.
7822	1-2-1933	1670	Id.	Martincich Cirillo di Agostino	6-1-1892 - Basovizza di Trieste	Martini	Marincovich Erminia di Francesco, moglie; Valeria, figlia.
7823	Id.	1161	Id.	Puzzer Carlo di Antonio . . .	8-2-1891 - Grisignana	Pozzari	Biloslavo Maria di Marco, moglie; Ida, Giuseppe, Mario e Benedetto, figli; Domenico, fratello; Puzzer Antonio, padre; Stocovaz Maria, madre.

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, concernente la istituzione della ferma unica di leva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1936-XIV, n. 66, all'art. 2, n. 3, ove è detto: «...madre vedova inabile...» deve leggersi: «...madre vedova, inabili...».

Al n. 10 del medesimo articolo, ove è detto: «...mutilato o pensionato...» deve leggersi: «...mutilato e pensionato...».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di irrigazione « Torre dei Negri e Costa dei Nobili » in provincia di Pavia.

Con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 102, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo successivo, registro n. 5, foglio n. 243, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato ampliato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il comprensorio del consorzio di irrigazione Torre dei Negri e Costa dei Nobili, con sede in Corteolona, provincia di Pavia.

(979)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidata 3,50 % (1906).

(Unica pubblicazione). Avviso n. 103.

Gra Anna fu Luigi ved. Lago ha denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta, per la rata semestrale al 1° gennaio 1936 di L. 52,50, già pertinente al certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 843342, al nome di Lago Maria Luisa fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Gra Anna fu Luigi ved. Lago, domiciliata a Roma, con vincolo di usufrutto a favore di Gra Anna fu Luigi vedova Lago.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento 23 maggio 1924 per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni regolari, verrà proceduto al pagamento mediante quietanza della nominata signora Gra Anna e contro presentazione del certificato di usufrutto sopra citato.

Roma, addì 31 marzo 1936 - Anno XIV

(981) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1936-XIV - N. 84.

S. U. A. (Dollaro)	12,65	Olanda (Fiorino)	8,569
Inghilterra (Sterlina)	62,61	Polonia (Zloty)	238,21
Francia (Franco)	83,35	Spagna (Peseta)	170,50
Svizzera (Franco)	412,35	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,48	Rendita 3,50 % (1906)	75,05
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	71,20
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	53 —
Canadà (Dollaro)	12,5925	Prest. redim. 3,50 % 1934	75,10
Cecoslovacchia (Corona)	52,42	Obbl. Venezie 3,50 %	87,875
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,075
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % Id. 1941	99,05
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,125
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,15
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id. 5 % Id. 1944	94,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1936-XIV - N. 85.

S. U. A. (Dollaro)	12,65	Olanda (Fiorino)	8,500
Inghilterra (Sterlina)	62,61	Polonia (Zloty)	238,23
Francia (Franco)	83,35	Spagna (Peseta)	170,50
Svizzera (Franco)	412,35	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,48	Rendita 3,50 % (1906)	75,925
Austria (Shilling)	2,3615	Id. 3,50 % (1902)	71,30
Belgio (Belga)	2,14	Id. 3 % lordo	53,50
Canadà (Dollaro)	12,5925	Prest. redim. 3,50 % - 1934	75,30
Cecoslovacchia (Corona)	52,40	Obbl. Venezie 3,50 %	87,825
Danimarca (Corona)	2,80	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	99,20
Germania (Reichsmark)	5,0761	Id. id. 5 % - Id. 1941	99,20
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,20
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,20
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 5 % Id. 1944	94,075

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.